

3) La Repubblica federale di Germania, il Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) e l'UPS Europe NV/SA sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 274 del 9.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Saint Gobain Gyproc Belgium/Commissione

(Causa T-50/03) (¹)

(Concorrenza — Intese — Mercato del cartongesso — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Ammenda — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti)

(2008/C 209/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saint Gobain Gyproc Belgium NV, già BPB Belgium NV, già Gyproc Benelux NV (Beveren-Kallo, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, P. L'Escluse e M. Favart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e C. Ingen-Housz, poi F. Castillo de la Torre e F. Arbault, agenti)

Oggetto

Ricorso ai sensi degli artt. 229 CE e 230 CE diretto alla riduzione dell'ammenda inflitta alla Gyproc con la decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti della BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Saint-Gobain Gyproc Belgium NV è condannata alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Knauf Gips/Commissione

(Causa T-52/03) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei pannelli di gesso — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Accesso al fascicolo — Infrazione unica e continuata — Imputazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)

(2008/C 209/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Iphofen, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, in seguito avv. M. Klusmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e S. Rating, in seguito F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nei confronti della BPB plc, della Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, della Société Lafarge SA e della Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Pannelli di gesso) (GU 2005, L 166, pag. 8) o, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Knauf Gips KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 124 del 24.5.2003.